

Documento per la consultazione

SEGNALAZIONE A CARATTERE CONSUNTIVO DI CUI ALL'ART. 129 DEL TUB RELATIVA ALL'OFFERTA IN ITALIA DI STRUMENTI FINANZIARI

Il presente documento contiene uno schema di segnalazione a carattere consuntivo di cui all'art. 129 del TUB relativo all'emissione e all'offerta in Italia di strumenti finanziari. Esso sostituisce la segnalazione consuntiva effettuata tramite il mod. 83 Vig., sospesa a partire dall'agosto 2011.

La presente consultazione ha durata di 60 giorni dalla pubblicazione. Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata sis@pec.bancaditalia.it; in alternativa, l'invio può avvenire per posta cartacea al Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, Divisione Analisi dei rischi e dell'innovazione finanziaria, via delle Quattro Fontane, 123 - 00184 ROMA.

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni inviate per posta elettronica non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

Ottobre 2013

Segnalazione a carattere consuntivo di cui all'art. 129 del TUB relativa all'emissione e all'offerta in Italia di strumenti finanziari

Per consultazione pubblica

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 129 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), relativo all'emissione di strumenti finanziari, come modificato dall'art. 1, comma 7, del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, la Banca d'Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari, segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti emessi od offerti in Italia, o all'estero da soggetti italiani, a prescindere dalla circostanza che sia (o meno) richiesto un prospetto informativo.

Rispetto alla disciplina previgente, non è più prevista da parte della Banca d'Italia alcuna funzione di vaglio preventivo, né di tipo interdittivo, sui collocamenti di strumenti finanziari sul mercato primario. Nel vigente quadro normativo la Banca d'Italia svolge un monitoraggio a fini conoscitivi e di natura aggregata dell'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari.

Al fine di adeguare l'attività di raccolta informativa al mutato contesto normativo, le presenti disposizioni disciplinano, ai sensi dell'art. 129, comma 2, del TUB, il contenuto e le modalità di trasmissione delle segnalazioni informative sugli strumenti finanziari emessi o offerti in Italia.

Nel definire il nuovo regime segnaletico, si è tenuto conto della circostanza che la Banca d'Italia è titolare dei compiti di *National Numbering Agency* (NNA), cioè di soggetto preposto alla codifica degli strumenti finanziari italiani di nuova emissione, sicché molte delle informazioni previste dall'art. 129 del TUB sono già fornite alla Banca d'Italia, su base volontaria, in sede di attribuzione dei codici *International Securities Identification Standard* (ISIN) e *Classification of Financial Instruments* (CFI) alle nuove emissioni di strumenti finanziari (cfr. Tabella 1).

Si è tenuto conto, inoltre, della circostanza che la Banca d'Italia gestisce la base dati sulle caratteristiche degli strumenti finanziari (denominata Anagrafe Titoli), costituita per fini di supporto ai processi di raccolta, controllo e utilizzo delle segnalazioni statistiche e di vigilanza. Le informazioni dell'Anagrafe Titoli concorrono, inoltre, alle attività di riscontro dei dati contenuti nell'archivio sui titoli istituito presso la Banca Centrale Europea (*Centralised Securities Data Base – CSDB*) e alla predisposizione delle statistiche sulle emissioni di cui all'art. 15 dell'indirizzo BCE/2007/9 della Banca Centrale Europea.

Alla luce dell'evoluzione del quadro normativo, dei mercati e della prassi applicativa, il precedente sistema di raccolta delle segnalazioni consuntive, effettuato tramite il mod. 83 Vig., si è rivelato non più idoneo ad assicurare l'efficace perseguimento delle finalità di monitoraggio dell'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari di cui al vigente disposto dell'art. 129 del TUB. Esso è stato pertanto sospeso a partire dall'agosto 2011. Con il presente provvedimento si mira a realizzare un miglior perseguimento delle esigenze conoscitive, contenendo altresì gli oneri a carico dei soggetti segnalanti mediante un razionale utilizzo delle basi informative esistenti, sono abrogate le residue disposizioni del Titolo IX, Capitolo 1, delle Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare n. 229 del 21.4.1999).

1.1. Fonti normative

La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- art. 129 del TUB, concernente l'emissione e l'offerta in Italia di strumenti finanziari;
- art. 144 del TUB, concernente le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del TUB e delle relative disposizioni di attuazione.

1.2. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono

- 1) *strumenti finanziari*: gli strumenti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), del TUF;
- 2) *strumenti finanziari strutturati*: gli strumenti finanziari che incorporano una componente derivativa – come definita all'art. 1, comma 3, del TUF – diversa dalla mera facoltà di rimborso anticipato a favore dell'emittente e/o del sottoscrittore;
- 3) *titoli STEP (Short Term European Paper)*: gli strumenti finanziari emessi nell'ambito di un programma di emissione al quale sia stata attribuita la "STEP label", attestante il rispetto dei requisiti stabiliti dal competente organismo di mercato (*Step Market Committee*);
- 4) *reverse enquiry*: le operazioni di emissione di strumenti finanziari, effettuate su richiesta di uno o più sottoscrittori, nelle quali è esclusa la successiva negoziabilità dei titoli. Il regolamento delle operazioni deve prevedere che il sottoscrittore possa a sua volta cedere gli strumenti finanziari unicamente all'emittente medesimo o a un soggetto predefinito, il quale manterrà i titoli nel proprio portafoglio fino a scadenza ovvero procederà all'annullamento degli stessi;
- 5) *soggetti vigilati*:
 - a) le banche, gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, se aventi sede in Italia, Cassa depositi e prestiti S.p.A. e Poste Italiane S.p.A. per l'attività di bancoposta;
 - b) le succursali autorizzate in Italia di intermediari extracomunitari, intendendosi tali le imprese extracomunitarie che svolgano attività analoghe a quelle dei soggetti indicati alla precedente lett. a);
 - c) le società, aventi sede in Italia, capogruppo del gruppo bancario (art. 61 del TUB) o finanziario (art. 109 del TUB), del gruppo di SIM o del gruppo di società di gestione (art. 11 del TUF);
- 6) *soggetti vigilati capogruppo*: i soggetti definiti al precedente n. 5), lettera c);
- 7) *soggetti appartenenti al gruppo di soggetti vigilati*: le società (residenti o non residenti) incluse nel gruppo bancario (art. 60 del TUB) o nel gruppo finanziario (art. 109, comma 1, del TUB) o nel gruppo di SIM (art. 11 del TUF) o nel gruppo di società di gestione (art. 11 del TUF) a capo del quale vi sia un soggetto vigilato capogruppo;
- 8) *data di regolamento*: la prima data in cui lo strumento finanziario viene regolato sul mercato primario;
- 9) *ISIN (International Securities Identification Standard) e CFI (Classification of Financial Instruments)*: rispettivamente codice identificativo (cfr. standard ISO 6166) e codice di classificazione (cfr. standard ISO 10962) degli strumenti finanziari;

- 10) *documenti di emissione*: per gli strumenti finanziari soggetti alla direttiva 2003/71/CE e alle relative disposizioni di attuazione, il prospetto o le condizioni definitive; per gli altri strumenti collocati od offerti in Italia, il regolamento di emissione; per i rimanenti, un documento equipollente (es. “*offering circular*”, “*termsheet*”, etc.);
- 11) *offerta*: l’offerta al pubblico di cui all’art. 1, comma 1, lett. *t*) del TUF, ovvero l’offerta a determinati investitori (cosiddetto *private placement*), entrambe in quanto aventi ad oggetto strumenti finanziari di cui al precedente n. 1); non si applicano le esenzioni di cui all’art. 100 del TUF e relative disposizioni secondarie di attuazione;
- 12) *Anagrafe Titoli*: archivio gestito dalla Banca d’Italia per fini di supporto ai processi di raccolta, controllo e sfruttamento delle segnalazioni statistiche e di vigilanza, nonché all’attività di assegnazione dei codici ISIN e CFI;
- 13) *Covered warrant “plain vanilla”*: strumenti finanziari che cartolarizzano un’opzione *call* o *put* su un sottostante quotato. I suddetti strumenti attribuiscono al portatore il diritto di acquistare (*warrant call*) o di vendere (*warrant put*) una data quantità del sottostante ad o entro una determinata scadenza, ad un prezzo prestabilito, ovvero, in alternativa, di ottenere, al momento dell’esercizio, la liquidazione differenziale del loro valore.

1.3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano ai:

- soggetti, residenti e non residenti, che emettono, offrono o collocano in Italia strumenti finanziari, anche di diritto estero ⁽¹⁾;
- soggetti residenti in Italia, anche di natura pubblica, che emettono, offrono o collocano strumenti finanziari all’estero;
- soggetti vigilati capogruppo residenti, con riferimento agli strumenti finanziari emessi, offerti o collocati in Italia da soggetti appartenenti al gruppo di soggetti vigilati.

2. Obbligo di segnalazione

2.1. Ambito di applicazione

Fatto salvo quanto disposto dal successivo paragrafo 2.2, sono tenuti a effettuare la segnalazione consuntiva, con le modalità e il contenuto di cui al successivo paragrafo 3:

- a) l’emittente residente, anche di natura pubblica, con riferimento agli strumenti finanziari collocati o offerti sia in Italia, sia all’estero;
- b) il soggetto vigilato capogruppo residente, con riferimento agli strumenti finanziari emessi da soggetti appartenenti al gruppo di soggetti vigilati, collocati o offerti in Italia;
- c) i soggetti che collocano in Italia, con riferimento agli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti diversi da quelli indicati alla precedente lettera b). In assenza di tali soggetti collocatori, sono tenuti a effettuare la segnalazione l’offerente, nel caso di offerta al pubblico o l’emittente, in caso di *private placement*.

¹ Le operazioni effettuate da soggetti appartenenti al gruppo di soggetti vigilati vengono segnalati dal soggetto vigilato capogruppo residente (cfr. terzo punto del par. 1.3 e punto b) del par. 2.1)

Con riferimento alla precedente lett. c), qualora le segnalazioni relative a un medesimo strumento finanziario siano dovute da più soggetti che collocano in Italia, ciascuno di essi deve segnalare per proprio conto le informazioni anagrafiche del titolo e i dati relativi all'importo che esso ha collocato.

2.2. Esclusioni

Sono escluse dagli obblighi segnaletici di cui alle presenti disposizioni le emissioni, le offerte e i collocamenti di:

- 1) strumenti finanziari non strutturati aventi durata originaria pari o inferiore a 12 mesi;
- 2) strumenti finanziari di cui all'art. 100, comma 1, lett. *d)* ed *e)*, del TUF;
- 3) strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, lettera *a)*, del TUF;
- 4) strumenti finanziari emessi in regime di *reverse enquiry*;
- 5) titoli STEP;
- 6) certificati di deposito, come definiti nel Titolo V, Capitolo 3, della Circolare n 229;
- 7) strumenti finanziari derivanti da *stripping* su strumenti di debito;
- 8) strumenti finanziari che non possano essere negoziati in un mercato di capitali in quanto, in tutto o in parte, non trasferibili, offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo;
- 9) strumenti finanziari che consentono esclusivamente di acquistare o vendere le attività elencate ai precedenti numeri [da 5) a 7)], per i quali sia previsto come obbligatorio il regolamento mediante la consegna fisica delle attività medesime (ad esempio, *stock options* che prevedono la consegna fisica delle azioni sottostanti).

3. Contenuto e modalità della segnalazione

La raccolta delle segnalazioni consuntive è svolta con le medesime modalità previste per l'assegnazione dei codici ISIN, per la registrazione di titoli con codici ISIN attribuiti da *National Numbering Agencies* estere ovvero per l'aggiornamento delle relative informazioni. In particolare le segnalazioni sono raccolte attraverso la rete Internet, tramite la piattaforma Infostat della Banca d'Italia seguendo le indicazioni fornite sul sito Internet della Banca d'Italia nella sezione Statistiche/Anagrafe Titoli e ISIN (http://www.bancaditalia.it/statistiche/racc_datser/antit-isin). Il soggetto segnalante, anche quando si avvale di soggetti esterni alla propria organizzazione per l'effettuazione delle segnalazioni consuntive, è responsabile della correttezza delle informazioni inviate e del rispetto dei termini di invio.

- 1) Con riferimento a strumenti finanziari emessi da soggetti residenti in Italia, sono trasmessi:
 - a) entro il giorno lavorativo successivo al deposito del prospetto presso l'autorità competente o, nei casi in cui il deposito non sia dovuto, entro la data di regolamento, il codice ISIN assegnato allo strumento finanziario e gli ulteriori dati in forma strutturata che ne descrivono le caratteristiche anagrafiche e finanziarie (cfr. Allegato A), come risultanti dai documenti d'emissione;
 - b) inoltre:
 - i) per i covered warrant, certificates, exchange traded commodities (ETC) ed exchange traded notes (ETN), entro il decimo giorno di ciascun trimestre solare, a partire da quello

successivo all'inizio delle negoziazioni per gli strumenti quotati, o, nel caso di strumenti non quotati, del collocamento, il numero di strumenti in circolazione alla fine del trimestre solare precedente e il relativo prezzo di negoziazione;

- ii) per gli altri strumenti finanziari, entro cinque giorni dalla fine del collocamento od offerta, i dati relativi all'importo collocato o sottoscritto, ripartito per tipologia di soggetti sottoscrittori; sono esentati dalla segnalazione le banche italiane già tenute ad analoga segnalazione per gli strumenti finanziari emessi, ai sensi delle Circolari n. 154 del 21 novembre 1991 e n. 272 del 30 luglio 2008;
 - c) tempestivamente, l'aggiornamento delle caratteristiche dinamiche dello strumento finanziario (ad es. cedole, rimborsi, rating ecc.) o le variazioni delle caratteristiche statiche conseguenti all'esercizio delle opzioni previste dal regolamento d'emissione o ad altre cause.
- 2) Con riferimento a strumenti finanziari, offerti o collocati in Italia, emessi da soggetti non residenti, sono trasmesse le informazioni di cui al precedente punto 1), lett. a) e b), nei termini ivi previsti;
 - 3) Con riferimento a strumenti finanziari offerti o collocati in Italia emessi da soggetti esteri appartenenti al gruppo di soggetti vigilati, sono trasmessi i dati indicati al precedente punto 1), nei termini ivi previsti.

Le informazioni richieste ai sensi del presente Regolamento non dovranno essere fornite ove le stesse siano state già comunicate alla Banca d'Italia per l'attribuzione dei codici ISIN.

* * *

Il dettaglio dei dati e delle informazioni da inoltrare con le segnalazioni di cui ai punti precedenti sono specificati in allegato al presente provvedimento (Allegato A).

ALLEGATO A

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI ANAGRAFICHE	7
CODICE ISIN	7
EMITTENTE.....	7
SOTTOGRUPPO DI ATTIVITA' ECONOMICA	7
CAPOGRUPPO EMITTENTE	7
CODICE GARANTE	7
CAPOGRUPPO GARANTE.....	7
SEZIONE 2 – INFORMAZIONI SULL'EMISSIONE	8
VALUTA DI DENOMINAZIONE.....	8
TIPOLOGIA STRUMENTO FINANZIARIO	8
IMPORTO COLLOCATO.....	8
NUMERO DI CERTIFICATI IN CIRCOLAZIONE.....	9
MERCATO DI QUOTAZIONE	9
RESTRIZIONI ALLA VENDITA	9
RATING DEL TITOLO.....	9
RATING EMITTENTE.....	9
RATING DEL GARANTE	10
RANKING	10
PREZZO DI EMISSIONE O DI OFFERTA.....	10
PREZZO DI NEGOZIAZIONE	10
DATA DI INIZIO GODIMENTO	10
DATA DI REGOLAMENTO	10
DATA SCADENZA.....	11
PERIODICITA' DELLA CEDOLA	11
DURATA ATTESA	11
PREZZO DI RIMBORSO	11
TASSO DI EMISSIONE	11
CODICE ISIN DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE	11
RENDIMENTO SU BASE ANNUA ALL'EMISSIONE.....	11
1 - COMPONENTE GARANTITA A TASSO FISSO	12
2 - COMPONENTE A TASSO VARIABILE.....	12
INDICIZZAZIONE DEL CAPITALE E DELLE CEDOLE	12
OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO	13
COSTO DELLA RACCOLTA	13
SEZIONE 3 – STRUMENTI FINANZIARI STRUTTURATI	13
TIPO STRUMENTO FINANZIARIO	13
OPZIONALITA' DI BASE.....	13
TIPO ESERCIZIO DEL DERIVATO.....	14
LEVA DEL TITOLO ALL'EMISSIONE.....	14
SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE	14
NOTA SUL METODO DI VALUTAZIONE STANDARDIZZATO.....	16

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

CODICE ISIN

Codice internazionale (International Securities Identification Number) che identifica univocamente gli strumenti finanziari. Viene attribuito secondo lo standard ISO 6166, gestito dall'Association of National Numbering Agencies (ANNA), a cui la Banca d'Italia partecipa in qualità di Agenzia Nazionale di Codifica.

EMITTENTE

Indicare per i soggetti residenti il **codice fiscale** e per i soggetti non residenti il **codice censito** attribuito dalla Banca d'Italia.²

SOTTOGRUPPO DI ATTIVITA' ECONOMICA

Per i codici relativi a "sottogruppo di attività economica" si fa riferimento alla Circolare Banca d'Italia n. 140 dell'11/2/1991 "Istruzioni relative alla classificazione della clientela" reperibile al seguente indirizzo:

http://www.bancaditalia.it/statistiche/racc_datser/intermediari/segnalaz/norm_rif/sec_ban/

CAPOGRUPPO EMITTENTE

Se l'emittente è controllato o soggetto a "direzione e coordinamento" da parte di un altro soggetto, indicare il codice identificativo della persona giuridica al vertice della catena del controllo. Per i soggetti vigilati, fare riferimento alle nozioni contenute negli artt. 60 ss. e 109 del TUB, nonché 11 del TUF; negli altri casi fare eventualmente riferimento alle relazioni di controllo di cui all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE.

Indicare il **codice fiscale** per i soggetti residenti e il **codice censito** per i soggetti non residenti; qualora non risulti disponibile il codice censito, questo dovrà essere acquisito secondo le modalità indicate per l'emittente.

CODICE GARANTE

Indicare, relativamente al garante finale, il **codice fiscale** per i soggetti residenti e il **codice censito** per i soggetti non residenti; qualora non risulti disponibile il codice censito, questo dovrà essere acquisito secondo le modalità indicate per l'emittente.

CAPOGRUPPO GARANTE

Se il garante è controllato o soggetto a "direzione e coordinamento" da parte di un altro soggetto, indicare il codice identificativo della persona giuridica al vertice della catena del controllo. Per i soggetti vigilati, fare riferimento alle nozioni di gruppo e capogruppo contenute negli artt. 60 ss. e 109 del TUB, nonché 11 del TUF; negli altri casi fare eventualmente riferimento alle relazioni di controllo di cui all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE.

Indicare il **codice fiscale** per i soggetti residenti e il **codice censito** per i soggetti non residenti; qualora non risulti disponibile il codice censito, questo dovrà essere acquisito secondo le modalità indicate per l'emittente.

² Il codice censito sarà reso noto all'atto dell'adesione del segnalante al servizio di codifica.

SEZIONE 2 – INFORMAZIONI SULL’EMISSIONE

VALUTA DI DENOMINAZIONE

Indicare la valuta in cui è denominato lo strumento finanziario, secondo lo Standard ISO 4217, pubblicato dall’Organizzazione Internazionale per le Standardizzazioni (ISO).

TIPOLOGIA STRUMENTO FINANZIARIO

Indicare a quale categoria appartiene lo strumento finanziario:

O	obbligazioni / notes
OC	obbligazioni / notes convertibili
OW	obbligazioni / notes cum warrant
CD	certificati di deposito [*]
CP	commercial paper e polizze di credito commerciale
W	warrant
CW	covered warrant
CLN	credit linked notes
TS	titoli subordinati non irredimibili
SIP	strumenti ibridi di patrimonializzazione e titoli irredimibili
CRT	certificates
ABS	cartolarizzazioni
CDO	collateralized debt obligations
CB	covered bond
ETC	exchange traded commodities
ETN	exchange traded notes
ALT	altro

[*] Si precisa che vanno segnalati esclusivamente i certificati di deposito emessi come titoli di massa - ossia come frazioni con caratteristiche tra loro identiche di un’operazione unica di raccolta presso il pubblico – con possibilità di negoziazione sui mercati finanziari. Sono, invece, esentati dagli obblighi di segnalazione i certificati di deposito qualificabili come titoli individuali e non negoziabili, secondo la dizione della Circ. 229 (titoli di credito emessi per la raccolta di risparmio a breve e medio termine. Essi costituiscono "titoli individuali" in quanto ogni titolo, rappresentando una specifica operazione di prestito, può essere emesso su richiesta del singolo cliente delle cui specifiche esigenze può quindi tener conto; sono emessi generalmente "a flusso continuo").

IMPORTO COLLOCATO

Indicare l’importo collocato alla chiusura del collocamento, ripartito tra i diversi sottoscrittori.

In Italia

1. presso banche
2. presso altri investitori professionali
3. presso clienti al dettaglio persone giuridiche
4. presso clienti al dettaglio persone fisiche

All’estero (solo per emittenti e capogruppo)

1. presso banche
2. presso altri investitori professionali
3. presso clienti al dettaglio persone giuridiche
4. presso clienti al dettaglio persone fisiche

Gli importi devono essere indicati interamente, senza cifre decimali, nella valuta di denominazione e al valore nominale. Per gli strumenti finanziari che non hanno valore nominale, indicare il prodotto tra numero dei certificati e prezzo unitario di emissione.

La segnalazione dell'importo collocato non deve essere effettuata in relazione ai titoli emessi o offerti da banche italiane, che effettuano tale segnalazione in Matrice ai sensi delle Circolari n. 154 del 21 novembre 1991 e n. 272 del 30 luglio 2008.

NUMERO DI CERTIFICATI IN CIRCOLAZIONE

Con riferimento ai soli covered warrant, certificates, ETC e ETN, indicare il numero di certificati in circolazione alla fine di marzo, giugno, settembre e dicembre.

MERCATO DI QUOTAZIONE

Indicare il mercato regolamentato di quotazione dello strumento finanziario. Se il titolo è quotato in Italia, indicare tutti i mercati; se è quotato su mercati esteri, indicare il più significativo.

RESTRIZIONI ALLA VENDITA

Indicare l'eventuale presenza di restrizioni alla vendita sul mercato italiano:

CODICE	DESCRIZIONE
P	restrizioni alla vendita solo sul mercato primario
S	restrizioni alla vendita estese al mercato secondario
N	assenza di restrizioni alla vendita

RATING DEL TITOLO

Indicare l'eventuale rating dello strumento finanziario - attribuito da agenzie registrate in conformità alla normativa vigente - al momento dell'emissione nonché le eventuali successive modifiche. Può essere indicata più di un'agenzia.

AGENZIA	RATING
S&P	
Moody's	
Fitch	
Dominion	
(altro indicare)	
NON RETATO	

RATING EMITTENTE

Indicare l'eventuale rating dell'emittente - attribuito da agenzie registrate in conformità alla normativa vigente - al momento dell'emissione nonché le eventuali successive modifiche. Può essere indicata più di un'agenzia.

AGENZIA	RATING
S&P	
Moody's	
Fitch	
Dominion	
(altro indicare)	
(altro indicare)	

(altro indicare)	
(altro indicare)	
NON RETATO	

RATING DEL GARANTE

Indicare l'eventuale rating del garante - attribuito da agenzie registrate in conformità alla normativa vigente - al momento dell'emissione nonché le eventuali successive modifiche. Può essere indicata più di un'agenzia.

AGENZIA	RATING
S&P	
Moody's	
Fitch	
Dominion	
(altro indicare)	
NON RETATO	

RANKING

Indicare il grado di priorità nel rimborso degli strumenti finanziari (ABS e CDO)

S	SENIOR
M	MEZZANINE
J	JUNIOR

PREZZO DI EMISSIONE O DI OFFERTA

Indicare il prezzo da corrispondere per sottoscrivere uno strumento finanziario quando questo viene collocato ovvero offerto in Italia per la prima volta.

In generale, il prezzo di emissione va indicato su base 100. Peraltro, con riferimento ai soli covered warrants, certificates, ETC e ETN, il prezzo di emissione non va indicato.

PREZZO DI NEGOZIAZIONE

Con riferimento ai soli covered warrant, certificates, ETC e ETN, indicare il prezzo di negoziazione alla fine di marzo, giugno, settembre e dicembre in unità di valuta di negoziazione.

DATA DI INIZIO GODIMENTO

Indicare il giorno dal quale si inizia a calcolare il rateo d'interesse su obbligazioni di nuova emissione.

DATA DI REGOLAMENTO

Indicare la data ("payment date") nella quale le operazioni di regolamento di un'operazione finanziaria devono essere soddisfatte da entrambe le parti.

DATA SCADENZA

Indicare il giorno (“maturity date”) in cui chi ha emesso un prestito obbligazionario è obbligato a rimborsare il capitale e l'eventuale ultima cedola interessi. Per convenzione si intende il giorno a partire dal quale il titolo non matura più interessi.

PERIODICITA' DELLA CEDOLA

Indicare la frequenza con la quale strumenti finanziari a tasso fisso o variabile pagano il tasso cedolare:

Z	zero coupon
C	one coupon
D	Biennale
A	Annuale
S	semestrale
K	quadrimestrale
T	trimestrale
B	Bimensile
M	Mensile
Q	quindicinale
I	Irregolare
O	Altro

DURATA ATTESA

La durata attesa deve essere espressa in mesi. Per la generalità dei titoli, essa è pari alla media ponderata delle scadenze previste per il rimborso del capitale con pesi pari alle relative rate di rimborso.

Nel caso di titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione essa è pari alla durata attesa della tranche stimata dall'emittente.

Nel calcolare la durata attesa, non si tiene conto dell'ipotesi di esercizio della facoltà di rimborso anticipato in capo all'emittente e/o al sottoscrittore.

PREZZO DI RIMBORSO

Indicare su base 100 il valore nominale garantito alla data di rimborso, anche per i titoli espressi in unità di valuta.

Nel caso di titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione, va indicato il valore contrattuale di rimborso, a prescindere dalla natura di “ricorso limitato” dei titoli.

TASSO DI EMISSIONE

Indicare per i titoli a **tasso fisso** il valore della cedola, espressa in percentuale su base annua, rispetto al valore nominale.

CODICE ISIN DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE

In caso di titoli a tasso variabile indicare il codice ISIN assegnato al parametro di riferimento.

RENDIMENTO SU BASE ANNUA ALL'EMISSIONE

Indicare il tasso di rendimento su base annua all'emissione in punti percentuali e non in “basis points”, nel regime di capitalizzazione composta, al lordo della ritenuta fiscale, ripartito tra le due seguenti componenti:

1 - COMPONENTE GARANTITA A TASSO FISSO

Rendimento annuo garantito tra l'emissione e la scadenza. In caso di titoli a tasso variabile con indicizzazione a tassi di interesse di mercato monetario e/o finanziario, indicare il valore dello spread applicato al parametro di indicizzazione, ossia del "premio" da aggiungere/sottrarre al parametro di riferimento. Per gli altri titoli, anche strutturati, indicare il rendimento delle sole cedole garantite. Nel caso di tasso variabile indicizzato a tassi di interesse senza spread (*flat*) ovvero di tasso variabile senza componenti garantite, va indicato "0" (zero).

2 - COMPONENTE A TASSO VARIABILE

Rendimento annuo dei titoli, calcolato in corrispondenza del valore assunto dai parametri di riferimento al momento dell'emissione, ipotizzando la loro costanza nel tempo e al netto dell'eventuale componente garantita indicata nel precedente campo 1.

Ad esempio, per un titolo a tasso variabile di tipo "floater" (spread + Euribor a 6 mesi) lo spread andrebbe indicato nella componente garantita a tasso fisso, mentre nella componente a tasso variabile andrebbe indicato il valore dell'Euribor all'emissione. Per un titolo strutturato, le cedole garantite vanno indicate nella componente garantita a tasso fisso mentre le cedole eventuali determinate in base ad una predeterminata formula, vanno indicate nella componente a tasso variabile.

INDICIZZAZIONE DEL CAPITALE E DELLE CEDOLE

In caso di titoli strutturati indicare separatamente per capitale e cedole l'esposizione alle categorie previste nel dominio:

CODICE	DEFINIZIONE
01	Tassi di interesse o strumenti di tipo obbligazionario
09	Azioni: Borse Area Euro
10	Azioni: Altre Borse Europee
11	Azioni: Borsa Americana
12	Azioni: Borse Asiatiche
13	Azioni: Altro
40	Fondi
42	Merci: Metalli Preziosi
44	Merci: Prodotti Energetici
45	Merci : Prodotti alimentari
46	Merci: Altro
48	Tassi di inflazione: Italia
50	Tassi di inflazione: Europa
51	Tassi di inflazione altro
66	Tasso di cambio: USD
67	Tasso di cambio: JPY
68	Tasso di cambio: valute paesi emergenti ³
69	Tasso di cambio: Altro
70	Parametri rappresentativi del rischio creditizio
99	Altre attività

³ Per paesi emergenti si intende: Argentina, Brasile, Bulgaria, Cile, Cina, Estonia, Ungheria, India, Indonesia, Lettonia, Lituania, Malesia, Messico, Pakistan, Perù, Filippine, Polonia, Romania, Russia, Sud Africa, Thailandia, Turchia, Ucraina, Venezuela.

OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

Indicare la clausola opzionale in base alla quale l'emittente e/o il sottoscrittore possono recedere anticipatamente dall'obbligazione sottoscritta rispetto alla data di scadenza contrattualmente prevista

CODICE	DESCRIZIONE
0	assente
1	prevista

COSTO DELLA RACCOLTA

Costo percentuale su base annua sostenuto dall'emittente, calcolato sulla base del netto ricavo e tenuto conto di eventuali contratti di copertura.

Nel caso in cui il costo della raccolta sia determinato sulla base di un tasso fisso, andrà indicato il costo percentuale totale.

Nel caso in cui il costo della raccolta sia determinato sulla base di un tasso variabile, andrà indicato lo spread rispetto al tasso Euribor 6m (in punti percentuali) anche nel caso in cui il parametro di indicizzazione del tasso variabile sia diverso dal tasso Euribor 6m.

QUANTIFICAZIONE DEL COSTO DELLA RACCOLTA

CODICE	DESCRIZIONE
F	Costo percentuale totale
V	Spread rispetto a Euribor 6 m

SEZIONE 3 – STRUMENTI FINANZIARI STRUTTURATI

Per strumento finanziario strutturato si intende uno strumento finanziario contenente almeno una componente derivativa (esclusi i titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione del rischio di credito e i covered warrant "plain vanilla" – nonché gli strumenti finanziari in cui la componente derivativa è la mera facoltà di rimborso anticipato, ai sensi della definizione di strumento finanziario strutturato di cui al par. 1.2 nel testo); sono inclusi gli strumenti a leva rialzista o ribassista.

TIPO STRUMENTO FINANZIARIO

CODICE	DESCRIZIONE
0	Strumento finanziario non strutturato
1	Strumento finanziario strutturato

I rimanenti campi della Sezione 3 andranno compilati soltanto nel caso in cui TIPO STRUMENTO FINANZIARIO abbia codice 1.

OPZIONALITA' DI BASE

CODICE	DESCRIZIONE
US	Derivato con un unico sottostante e con payoff determinato dal solo valore del sottostante alla scadenza
UP	Derivato con un unico sottostante e con payoff path dependent
MS	Derivato con almeno due sottostanti e con payoff determinato dal solo valore dei sottostanti alla scadenza
MP	Derivato con almeno due sottostanti e con payoff path dependent

TIPO ESERCIZIO DEL DERIVATO

CODICE	DESCRIZIONE
C	call
P	put
A	altro

LEVA DEL TITOLO ALL'EMISSIONE

Si consideri la variazione percentuale del prezzo del titolo determinata dalla variazione di un punto percentuale del sottostante. Indicare, con il relativo segno, la maggiore in valore assoluto tra

- (1) la variazione percentuale del prezzo del titolo determinata dall'aumento di un punto percentuale del valore del sottostante e;
- (2) la variazione percentuale del prezzo del titolo determinata dalla diminuzione di un punto percentuale del valore del sottostante.

Tale variazione va determinata al momento dell'emissione rispetto al prezzo d'emissione. Nel caso di titoli il cui valore dipende dall'andamento di più sottostanti, va considerata una variazione di un punto percentuale per ciascun sottostante.

SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE

Indicare i valori derivanti dalla scomposizione del prezzo di emissione in componenti elementari (su base 100, assumendo pari a 100 il valore nominale del titolo, ovvero, in mancanza di valore nominale, il prezzo di emissione). E' obbligatorio compilare sia la parte A (valori calcolati in base al metodo di pricing adottato dall'emittente), sia la parte B che propone un metodo standardizzato di pricing per la componente obbligazionaria e per quella derivativa (cfr. nota infra); ciò anche nell'ipotesi in cui tutti i valori dei due prospetti risultassero uguali.

A - Valori calcolati utilizzando il metodo di pricing dell'emittente o dello strutturatore (*)

Si fornisca la scomposizione sulla base della metodologia di seguito riportata:

VALORE COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA (A).....	_____
VALORE COMPONENTE DERIVATIVA (B).....	_____
PREZZO TEORICO (C=A+B).....	_____
COMMISSIONI IMPLICITE (**)(D).....	_____
COMMISSIONI ESPLICITE (***)(E).....	_____
PREZZO DI EMISSIONE (C+D+E)	_____

B - Valori calcolati utilizzando un metodo standardizzato (*)

Si fornisca la scomposizione sulla base della metodologia di seguito riportata:

VALORE COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA (A).....	_____
VALORE COMPONENTE DERIVATIVA (B).....	_____

PREZZO TEORICO (C=A+B).....	<input type="text"/>
COMMISSIONI IMPLICITE (**)(D).....	<input type="text"/>
COMMISSIONI ESPLICITE (***)(E).....	<input type="text"/>
PREZZO DI EMISSIONE (C+D+E)	<input type="text"/>

- (*) Si precisa che il segnalante può avvalersi sia delle informazioni elaborate al proprio interno sia, eventualmente, di informazioni acquisite da un soggetto esterno.
- (**) Per commissioni implicite si intendono tutte le commissioni di qualsiasi natura non esplicitate nella documentazione di emissione/offerta. Il campo deve essere valorizzato sottraendo al prezzo di emissione le commissioni esplicite e il prezzo teorico.
- (***) Per commissioni esplicite si intendono tutte le commissioni di qualsiasi natura esplicitate nella documentazione di emissione/offerta (ad. es., la commissione di collocamento, sempreché esplicitata nella documentazione di emissione/offerta).

NB: Le commissioni esplicite e il prezzo di emissione devono essere uguali nei due prospetti (A e B).

NOTA SUL METODO DI VALUTAZIONE STANDARDIZZATO

La componente obbligazionaria viene calcolata sulla base della curva dei tassi swap di mercato, tenuto conto del costo della raccolta dell'emittente.

La componente derivativa viene valorizzata sulla base del prezzo effettivo a cui è avvenuta l'eventuale transazione di copertura, se effettuata a condizioni di mercato, da parte dell'emittente.

Se la controparte del contratto di copertura è una società appartenente al medesimo gruppo, il prezzo della transazione potrà essere utilizzato laddove sussistano regole di governance che impongono il regolamento a prezzi di mercato delle transazioni infragruppo.

Qualora le condizioni di cui sopra non siano rispettate, andrà utilizzato un modello di valutazione basato sull'ipotesi di moto Browniano standard dell'andamento del sottostante, se di natura azionaria. Per sottostanti di altra natura (es. merci, tassi, valute, ecc.) andrà adottato un metodo di mercato "standard" (come ad esempio quelli implementati dai maggiori provider o dalle società produttrici di software matematico-statistici). In assenza di una formula chiusa per la valutazione della componente derivativa, dovrà essere utilizzato un modello di simulazione di tipo Monte Carlo.

Per le azioni, il valore della volatilità dovrà essere ottenuto dalla volatilità implicita nel mercato delle opzioni, calcolata sulla base della media dei prezzi *bid-ask* delle stesse, su strumenti di analoga durata e *moneyness*. Per gli altri strumenti, applicare un metodo analogo calibrato sui derivati maggiormente liquidi.

In assenza di un mercato liquido dei derivati, occorrerà fare riferimento alla volatilità storica delle attività sottostanti, calcolata sulla base dei prezzi giornalieri di riferimento degli ultimi 180 giorni. Nel caso di opzioni scritte su un paniere di attività sottostanti, la matrice di correlazione andrà calcolata sulla base dei prezzi giornalieri di riferimento degli ultimi 180 giorni.